



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. del 12.2.2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il d.m. 30.9.2009, n. 124, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica;

VISTO il d.m. 12.11.2009, n. 154, con il quale, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all’attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale negli Istituti superiori di studi musicali;

VISTO il d.m. 20.2.2013, n. 119, che modifica ed integra il d.m. 3.7.2009, n. 90, di definizione dei settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;

VISTO il d.m. 20.2.2013, n. 120, che modifica ed integra il citato d.m. 30.9.2009, n. 124, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di musica ed Istituti musicali pareggiati;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 11, del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'art. 2, co. 7, lett. g), della citata l. n. 508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto il 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. n. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo o secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. n. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il d.m. 18.6.2013 (prot. n. 550), con cui l'Istituto denominato *“Civica Scuola di Musica”* con sede in Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 all'attivazione dei corsi accademici di primo livello ivi indicati, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 13211 del 4.5.2021, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello, secondo livello e master delle Istituzioni di cui all'art. 2, co. 1, della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali;

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021, recante *“Proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - Accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022”*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

VISTA la nota dell'11.6.2021, acquisita agli atti del procedimento *de quo*, attraverso il relativo caricamento



Il Ministro dell'università e della ricerca

sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato "*Civica Scuola di Musica*", con sede in Milano, ha presentato istanza di nuova attivazione del corso accademico di primo livello in "DCPL67 Composizione Popolar";

VISTE le delibere del Consiglio accademico del 15.6.2021 e del Consiglio di amministrazione n. 4/2021 del 10.6.2021, con le quali l'Istituto denominato "*Civica Scuola di Musica*" con sede in Milano, ha approvato la proposta di attivazione del suddetto corso accademico di primo livello;

VISTO che nelle suddette delibere viene attestata la possibilità dell'Istituto di far fronte con le proprie risorse finanziarie all'avvio e alla realizzazione del suddetto corso accademico di primo livello;

VISTA la nota prot. n. 5261/2021 del 25.10.2021 assunta al prot. dgsinfs n. 32278 del 25.10.2021, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 al termine del terzo anno di attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 219 del 21.10.2021;

VISTO il verbale n. 76 del 19.10.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs n. 33293 del 3.11.2021, con cui è stato disposto un supplemento d'istruttoria;

VISTO l'adeguamento al suddetto supplemento da parte dell'Istituto denominato "*Civica Scuola di musica*", con sede in Milano, tramite l'inserimento nell'apposita piattaforma CINECA delle integrazioni richieste;

VISTO il verbale n. 79 del 30.11.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs n. 38081 del 2.12.2021 con cui quest'ultima, ha espresso parere positivo in ordine alla nuova attivazione del corso accademico di primo livello in "DCPL67 Composizione Popolar", in subordine alla correzione di un refuso nel piano di studi del corso;

VISTA l'intervenuta eliminazione del suddetto refuso da parte dell'Istituto denominato "*Civica Scuola di musica*", con sede in Milano, tramite la piattaforma CINECA;

VISTA la nota del 23.12.2021, prot. n. 6414, assunta in pari data al prot. dgsinfs n. 40219, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comunicato il parere favorevole, reso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 21.12.2021 delibera n. 292 per la nuova attivazione del corso accademico di primo livello in "DCPL67 Composizione Popolar";

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 1071 del 27.6.2022 con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto denominato "*Civica Scuola di Musica*", con sede in Milano;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato "*Civica Scuola di Musica*" con sede in Milano, all'attivazione del nuovo corso accademico di primo livello in "DCPL67 Composizione Popolar", a.a. 2021/2022;

DECRETA



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 1

1. L'Istituto denominato "*Civica Scuola di Musica*", con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzato ad attivare, nell'a.a. 2021/2022, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il corso accademico di primo livello in "DCPL67 Composizione Popolar".

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici sono adottati con decreto del Direttore dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato "*Civica Scuola di Musica*", con sede in Milano, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005 n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa